


DISCIPLINARE DI GARA

06-2021 Procedura aperta - con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa – per l'affidamento dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ex art. 31 del D. Lgs. 81/08 e per il servizio di formazione sicurezza sul lavoro ex art. 37 del D. Lgs. 81/08 per un periodo di 36 mesi dalla data di avvio del servizio

CIG 8632312935

Sommario

DISCIPLINARE DI GARA	1
RIFERIMENTI ESSENZIALI	2
DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	5
Documenti di gara	5
Chiarimenti	5
Comunicazioni	6
OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO	6
DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI.....	7
Durata	
Opzioni e rinnovi	7
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA (ART. 45 OPERATORI ECONOMICI DEL NCCP)	7
REQUISITI GENERALI.....	13
REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	20
Requisiti di idoneità.....	20
Requisiti di capacità economica e finanziaria e requisiti tecnici e professionali.....	20
Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE	21
Indicazioni per i consorzi stabili e consorzi fra società cooperative.....	22
AVVALIMENTO	23




SUBAPPALTO	24
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	25
SOCCORSO ISTRUTTORIO	27
CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	28
Domanda di partecipazione	28
Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo	29
CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA	33
CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA	36
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	36
Criteri di valutazione dell’offerta tecnica	37
Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica	37
Metodo per il calcolo dei punteggi.....	38
COMMISSIONE GIUDICATRICE	39
APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	39
VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	41
AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO – FACOLTA’ DI NON AGGIUDICARE	41
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	43
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA E DIRITTI DEGLI INTERESSATI (D. LGS. 196/2003 ARTT. 7 E 13; GDPR REG. UE 2016/679 ARTT. 12-22).....	43
CHIARIMENTI SUGLI ATTI DI GARA	45

RIFERIMENTI ESSENZIALI

STAZIONE APPALTANTE:

SCUOLE CIVICHE DI MILANO Fondazione di Partecipazione (in breve: “Fondazione Milano”) – Alzaia Naviglio Grande, 20 – 20144 Milano.



PROCEDURA DI GARA: PROCEDURA APERTA ai sensi del D. Lgs. 50/2016 Nuovo Codice dei Contratti Pubblici (NCCP) art. 60, ancorché sotto soglia comunitaria.

Con decreto n. SCM-2021-0001267 Fondazione Milano ha deliberato di affidare il seguente servizio:

CIG	Lotto unico	importo totale base gara su cui calcolare l'offerta	importo totale base gara con proroga
8632312935	incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ex art. 31 del d. Lgs 81/08 e per il servizio di formazione sicurezza sul lavoro ex art. 37 del D. Lgs. 81/08	€ 48.431,50	€ 64.575,33

L'affidamento, avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il luogo di svolgimento del servizio e/o di consegna della fornitura è Milano [codice NUTS ITC4C].


Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è Makris Simona.

MODALITÀ DI RITIRO DEGLI ATTI DI GARA

Gli atti e la modulistica di gara potranno essere visionati e scaricati sul sito di Scuole Civiche di Milano, sezione bandi, all'indirizzo: <https://fondazionemilano.acquistitelematici.it/gare>

CRITERIO DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (NCCP art. 95)



TERMINE RICHIESTA CHIARIMENTI

07/04/2021 ore 12 – ultima pubblicazione delle risposte ai chiarimenti 08/04/2021

TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE

14/04/2021 h. 12.00

SEDUTA PER L'APERTURA DELLE BUSTE

14/04/2021 h. 12.00

TASSATIVITA' DELLE CAUSE D'ESCLUSIONE PREVISTE DAL D.LGS. 50/2016 NCCP E DA ALTRE LEGGI VIGENTI – RICHIAMO – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 83 NCCP comma 8 ultimo periodo, sono stabilite A PENA D'ESCLUSIONE le prescrizioni del presente bando conformi a quelle previste dal NCCP e da altre disposizioni di legge vigenti.

Verrà praticato il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 NCCP per le irregolarità essenziali sanabili della documentazione allegata alla domanda; verrà assegnato un termine per la regolarizzazione; in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara.


AVCPASS

Attenzione: la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario avviene, ai sensi dell'articolo 6-bis VCCP (vigente per disposizione transitoria dell'art. 216 co. 13 NCCP), attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Si informa - non esaustivamente - che la procedura è disciplinata dalle seguenti principali fonti normative:

- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni. Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (in breve NCCP = Nuovo Codice Contratti Pubblici).



- D.P.R. 5-10-2010 n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» (nelle parti vigenti transitoriamente ex artt. 216-217 del D. Lgs. 50/2016).
- D.L. 6 luglio 2012, n. 95 Art. 1 Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135.
- Regolamento di Scuole Civiche di Milano FdP per l'Acquisizione in Economia di forniture, lavori e servizi pubblicato nel sito web della Fondazione al seguente indirizzo:

<https://fondazionemilano.eu/amministrazione-trasparente/disposizioni-generalis>

DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

Documenti di gara

La documentazione di gara è pubblicata e reperibile sul sito

<https://fondazionemilano.acquistitelematici.it/gare>

e comprende:

- 1) Capitolato speciale d'appalto;
- 2) Disciplinare di gara;
- 3) Il modello MOT
- 4) Il modello MOE + DEO
- 5) Modelli dichiarazioni messi a disposizione da Fondazione Milano

In alternativa si può scaricare il modello DGUE al seguente sito del Mit

<https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue>


Sarebbe però preferibile utilizzare i modelli dichiarazioni messi a disposizione da Fondazione Milano.

Le dichiarazioni dei requisiti necessari per l'ammissione alla gara devono essere presentate mediante i modelli dichiarazioni che devono essere presentati **da e/o per tutti i soggetti dotati di poteri di amministrazione e di rappresentanza**, individuati con riferimento alle funzioni sostanziali conferite all'interno dell'impresa, piuttosto che alle qualifiche formali (A.V.C.P., Parere n.59 del 23/04/2013).

Chiarimenti

É possibile presentare entro il 07/04/2021 ore 12 richieste di chiarimenti sulla presente procedura in via telematica attraverso l'apposita sezione della piattaforma di acquisti telematici riservata alle richieste di chiarimenti.

La Stazione Appaltante pubblicherà sul sito <https://fondazionemilano.acquistitelematici.it/gare> nella apposita sezione FAQ le risposte ai chiarimenti di volta in volta.



Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, **i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC** - o altro strumento analogo per gli operatori economici aventi sede in altri Stati membri, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC appaltifm@pec.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara, come da capoverso precedente.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, ancora da costituire formalmente, tutti gli OOE che intendono parteciparvi dovranno **eleggere un unico domicilio di P.E.C. ai fini della presente procedura** e la comunicazione recapitata all'indirizzo P.E.C. suddetto si intenderà validamente resa a tutti gli OOE che l'avranno eletto come proprio domicilio.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO

L'importo massimo di contratto presunto è pari a euro € 64.575,33 € **iva esclusa** comprensivo di eventuale proroga di 12 mesi e calcolato come da seguente prospetto (la quota parte del corrispettivo massimo indicativo per la proroga fino a 12 mesi è stimata con gli stessi criteri del prospetto nell'importo di € 16.143,83).

All'affidatario sarà corrisposto il corrispettivo a misura determinato in base ai prezzi offerti in sede di gara per i singoli articoli del seguente prospetto e moltiplicati per la quantità ordinate ed effettivamente fornite (si veda Art 8 Capitolato Speciale d'Appalto).

L'offerta dovrà essere effettuata sugli importi a base di gara, esposti nella tabella come da MOE.

L'appalto è finanziato con fondi di bilancio.

DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

Durata

La durata dell'appalto è di **36** mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto.

Opzioni e rinnovi

Entro un mese dalla scadenza del contratto Fondazione Milano si riserva la facoltà di chiedere la prosecuzione del servizio per un ulteriore periodo di **12** mesi senza che il prestatore di servizi possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità, mediante comunicazione scritta da inviarsi al prestatore di servizi con un preavviso di almeno 30 giorni; le relative prestazioni verranno regolate in base ai parametri di valorizzazione contenuti nel presente Contratto e relativi allegati. Le comunicazioni di richiesta dell'estensione saranno valide soltanto se espresse in forma scritta e fatte pervenire con lettera raccomandata A.R. o via PEC.

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA (Art. 45 Operatori economici del NCCP)

Sono ammessi a partecipare gli operatori economici elencati nell'art 45 del NCCP (trascritto in nota ⁽¹⁾) - **che dovranno essersi prima abilitati come operatori economici sull'ALBO FORNITORI DI**

⁽¹⁾ **D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 NCCP**

Art. 3 Definizioni

In vigore dal 19 aprile 2016

1. Ai fini del presente codice si intende per:

....

p) «operatore economico», una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;

.....

Art. 45 Operatori economici

In vigore dal 19 aprile 2016

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p) nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del presente codice.

2. Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:

a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro.

FONDAZIONE MILANO effettuando la registrazione sul portale:

<http://www.fondazionemilano.eu/accreditamento/> e seguendo la procedura ivi descritta.

Per la partecipazione dei consorzi e dei raggruppamenti temporanei si rinvia all'Art. 47 e all'Art. 48 del NCCP, che per comodità sono riportati in nota ⁽²⁾.

I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;

f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;

3. Le stazioni appaltanti possono imporre ai raggruppamenti di operatori economici di assumere una forma giuridica specifica dopo l'aggiudicazione del contratto, nel caso in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione del contratto.

4. Le stazioni appaltanti possono imporre alle persone giuridiche di indicare, nell'offerta o nella domanda di partecipazione a procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e di lavori, nonché di forniture che comportano anche servizi o lavori di posa in opera e di installazione e di concessioni, il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione relativa allo specifico contratto.

5. Le stazioni appaltanti possono richiedere ai raggruppamenti di operatori economici condizioni per l'esecuzione di un appalto o di una concessione diverse da quelle imposte ai singoli partecipanti, purché siano proporzionate e giustificate da ragioni oggettive.

⁽²⁾ **D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 NCCP**

Art. 47 - (Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare)

1. I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal presente codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

2. I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Per i lavori, ai fini della qualificazione di cui all'articolo 84, con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono stabiliti i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto (1) .

2-bis. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente (2).

[1] Comma sostituito dall'articolo 31, comma 1, del D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 e successivamente dall'articolo 1, comma 20, lettera l), numero 1), del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55.

[2] Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 20, lettera l), numero 2), del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55..

Articolo 48 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici)

1. Nel caso di lavori, per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di operatori economici nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente; per lavori scorporabili si intendono i lavori come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera oo-ter, assumibili da uno dei mandanti; per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di operatori economici finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria (1).

2. Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie.

3. Nel caso di lavori, i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento, ovvero gli imprenditori consorziati, abbiano i requisiti di cui all'articolo 84.

4. Nel caso di lavori, forniture o servizi nell'offerta devono essere specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (2).

5. L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.

6. Nel caso di lavori, per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale, i requisiti di cui all'articolo 84, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.

7. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in piu' di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi e' fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione

sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

7-bis. E' consentito, per le ragioni indicate ai successivi commi 17, 18 e 19 o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata (3).

8. E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

9. E' vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18, e' vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta (4).

10. L'inosservanza dei divieti di cui al comma 9 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

11. In caso di procedure ristrette o negoziate, ovvero di dialogo competitivo, l'operatore economico invitato individualmente, o il candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo, ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per se' o quale mandatario di operatori riuniti.

12. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.

13. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura e' conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato e' gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, e' ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma 12 al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.

14. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 45, comma 2, lettera f); queste ultime, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA.

15. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.

16. Il rapporto di mandato non determina di per se' organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

17. Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito

mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante deve recedere dal contratto (5)(6).

18. Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire (7).

19. E' ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara (8).

19-bis. Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b), c) ed e) (9).

19-ter. Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara (10).

[1] Comma modificato dall'articolo 32, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56.

[2] Comma modificato dall'articolo 32, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56.

[3] Comma inserito dall'articolo 32, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56.

[4] Così rettificato con Comunicato 15 luglio 2016 (in Gazz. Uff., 15 luglio 2016, n. 164), successivamente modificato dall'articolo 32, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56.

[5] Comma modificato dall'articolo 32, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56.


[6] A norma dell'articolo 372, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, a decorrere dal 15 agosto 2020, al presente comma le parole «articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 110, comma 6, in caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o liquidazione giudiziale» e, al comma 18, le parole «articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 110, comma 6, in caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o liquidazione giudiziale».

[7] Comma modificato dall'articolo 32, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56.

[8] Comma modificato dall'articolo 32, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56.

[9] Comma aggiunto dall'articolo 32, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56.

[10] Comma aggiunto dall'articolo 32, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56.



Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia l'impresa individuale, sia il consorzio che il consorziato, ovvero le imprese associate o associate nel RTI/ATI, nei quali si verifichi la contemporanea partecipazione della stessa impresa/consorzio.

Sono altresì ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici dei Paesi appartenenti all'U.E. in base alla documentazione prodotta, secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione alla gara degli operatori economici italiani.


Sono altresì ammessi a partecipare alla gara gli altri soggetti previsti dal Codice dei Contratti pubblici, dalla L. 11-11-2011 n. 180 Statuto delle imprese, o da altre Leggi.

A pena d'esclusione, i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

A pena di esclusione, nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi



requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e fermo quanto previsto nel medesimo articolo 186, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici – in forma singola o associata come in un raggruppamento temporaneo o consorzio o in una delle altre forme previste - per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice (trascritto in nota ⁽³⁾).

⁽³⁾ Decreto legislativo del 18/04/2016 - N. 50
Art. 80 - (Motivi di esclusione)

1. *Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:*

a) *delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;*

b) *delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;*

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile (1) ;

c) *frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;*

d) *delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;*

e) *delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;*

f) *sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;*

g) *ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (2) .*

2. *Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza , con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (3)*

3. *L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo,*

del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima (4).

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande (5).

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del presente codice e dall'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (6) (7);

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità (8);

c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (9);

c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa (A) (10);

c-quater) l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato (11);

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere (12);

f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico (13);

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito (14);

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione è:

a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;

b) pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione (15).

10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso (16).

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

(A) Per una nota di lettura Anci-IFEL sulle disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la Pubblica Amministrazione (DL 135 del 14 dicembre 2018, come approvato dal Senato il 29 gennaio e dalla Camera con voto di fiducia il 6 febbraio 2019), di cui al presente comma vedi: Nota IFEL - Istituto finanza economia locale 07/02/2019 n. 158105.

[1] Lettera inserita dall'articolo 49, comma 1, lettera a), del DLgs. 19 aprile 2017, n. 56.

[2] Lettera modificata dall'articolo 49, comma 1, lettera a), del DLgs. 19 aprile 2017, n. 56.


[3] Comma modificato dall'articolo 49, comma 1, lettera b), del DLgs. 19 aprile 2017, n. 56 e successivamente dall'articolo 1, comma 20, lettera o), numero 1), del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55.

[4] Comma modificato dall'articolo 49, comma 1, lettera c), del DLgs. 19 aprile 2017, n. 56 e successivamente dall'articolo 1, comma 20, lettera o), numero 2), del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55.

[5] Comma modificato dall'articolo 49, comma 1, lettera d), del DLgs. 19 aprile 2017, n. 56

[6] A norma dell'articolo 372, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, a decorrere dal 15 agosto 2020, la presente lettera è sostituita dalla seguente: «b) l'operatore economico sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n.155 e dall'articolo 110;».

[7] Lettera sostituita dall'articolo 1, comma 20, lettera o), numero 3), del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55.



Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165 ⁽⁴⁾.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

[8] Lettera sostituita dall'articolo 5, comma 1, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12.

[9] Lettera aggiunta dall'articolo 5, comma 1, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12.

[10] Lettera aggiunta dall'articolo 5, comma 1, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12.

[11] Lettera inserita dall'articolo 1, comma 20, lettera o), numero 4), del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55.

[12] Lettera inserita dall'articolo 49, comma 1, lettera e), punto 1), del DLgs. 19 aprile 2017, n. 56.

[13] Lettera inserita dall'articolo 49, comma 1, lettera e), punto 1), del DLgs. 19 aprile 2017, n. 56.

[14] Lettera modificata dall'articolo 49, comma 1, lettera e), punto 2), del DLgs. 19 aprile 2017, n. 56.


[15] Comma modificato dall'articolo 49, comma 1, lettera f), del DLgs. 19 aprile 2017, n. 56 e successivamente sostituito dall'articolo 1, comma 20, lettera o), numero 5), del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55.

[16] Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 20, lettera o), numero 5), del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55.

⁽⁴⁾ Decreto legislativo del 30/03/2001 - N. 165

Art. 53 - Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi (A)

16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti (19).



I consorzi sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla medesima gara in più di un'associazione temporanea o consorzio, ovvero di partecipare alla medesima gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla stessa in associazione o consorzio.

È vietata altresì la partecipazione contemporanea alla medesima gara del consorzio sia autonomamente e in proprio, sia congiuntamente e/o per conto delle singole consorziate.

REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 *[ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti]*.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Requisiti di idoneità

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla **Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura**.

Ai fini della sussistenza dei requisiti di idoneità, i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente. (a Codice art.83 comma 3 e Allegato XVI).

Requisiti di capacità economica e finanziaria e requisiti tecnici e professionali

a) **(a pena di esclusione) Fatturato globale minimo annuo** riferito a **ciascuno** degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili (ultimi tre bilanci approvati anteriormente alla data termine di presentazione delle offerte) nella misura degli importi elencati.

- Una **Dichiarazione** dalla quale risulti il possesso di un volume d'affari nel settore oggetto della gara pari almeno a:

€ 48.000,00 (quarantottomila) IVA esclusa, realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi oppure nel triennio precedente alla data di pubblicazione del bando di gara

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice per le società di capitali mediante i bilanci approvati anteriormente alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa.

Per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare i suddetti bilanci, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

b) (a pena di esclusione) - Una Dichiarazione di aver eseguito con buon esito contratti aventi ad oggetto prestazioni riconducibili alle prestazioni oggetto della gara negli ultimi tre esercizi oppure nel triennio precedente alla data di pubblicazione del bando di gara per enti pubblici o soggetti privati per un valore complessivo almeno pari a € 30.000,00 (trentamila) IVA esclusa

- documentabili con un minimo di n. 2 contratti
- **di cui almeno uno con importo pari o superiore a € 15.000,00 IVA esclusa**

Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE


I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati, ferma restando per quanto non previsto espressamente l'applicazione delle norme del Codice e in particolare degli artt. 47 e 48 e 83.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **paragrafo Requisiti di idoneità lett. a)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;



- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al **paragrafo Requisiti di capacità economica e finanziaria e REQUISITI TECNICI e PROFESSIONALI lett. a)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Nel caso di ricorso all'A.T.I. del tipo orizzontale a ciascuna ditta raggruppata è richiesto il possesso dei prescritti requisiti di capacità economica e finanziaria o di capacità tecniche e professionali in misura proporzionale alla propria quota di partecipazione; la somma dei requisiti posseduti deve essere almeno pari a quella richiesta nel presente bando di gara (così stabilito in virtù dell'art. 83 comma 8).

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

Nel caso di ricorso all'A.T.I. del tipo verticale, all'interno del lotto che lo prevede, l'imprenditore capogruppo dovrà possedere i requisiti previsti con riferimento alla prestazione principale, mentre a ciascuna mandante sono richiesti i requisiti previsti per l'importo della prestazione secondaria che la stessa intende assumere e nella misura indicata per l'imprenditore singolo.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il fatturato specifico eventualmente richiesto anche per le prestazioni secondarie dovrà essere dimostrato dalle mandanti esecutrici o da quest'ultime unitamente alla mandataria.

Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

Per le formazioni di cui all'art. 45, comma 2 lett. e) f) g) del Codice (rispettivamente: consorzi ordinari, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, gruppo europeo di interesse economico (GEIE)) si applicano criteri analoghi a quelli dei concorrenti in ATI.

Per i consorzi fra società cooperative e i consorzi stabili vedi paragrafo 7,4.

Indicazioni per i consorzi stabili e consorzi fra società cooperative

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) ed e) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al **paragrafo Requisiti di idoneità lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

a. per i consorzi fra società cooperative di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

b. per i consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice (rispettivamente la capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali) avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.


Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale art. 83 comma 1 lett. a) Codice *[ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenenza a una particolare organizzazione]*.

L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'eventuale attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.

L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.



Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa ausiliata che si avvale dei suoi requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente (vedi bando tipo ANAC 1/2017, punto 9 Subappalto),

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.


È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% (quaranta per cento) dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice come derogato dal comma 18 dell'Allegato 1 alla L. 14/06/2019 - N. 55 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18/04/2019, n. 32 disposizione prorogata da D.L. 31.12.2020, n. 183 "mille proroghe" art. 13 comma 2; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Il subappaltatore deve essere nominato dall'aggiudicatario prima della stipula del contratto insieme con la richiesta di autorizzazione al subappalto; il subappaltatore deve possedere i requisiti previsti



dall'art. 80 commi 1 e 5 del Codice e dichiararli mediante presentazione di autodichiarazione, da compilare nelle parti pertinenti.

La verifica dei requisiti del subappaltatore dichiarato sarà fatta ai fini della richiesta di autorizzazione al subappalto prima della stipula del contratto con l'aggiudicatario.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Contributo Anac non dovuto.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Il plico deve pervenire **entro le ore 12:00 del giorno 14/04/2021** esclusivamente in modalità elettronica, online sulla piattaforma www.fondazionemilano/acquistitelematici.it secondo le procedure indicate sullo stesso (a pena di irricevibilità).

In considerazione dei vincoli delle piattaforme a disposizione di FM, per ciascun singolo file da inviare e di cui è composta l'offerta, ciascun concorrente ha a disposizione una capacità complessiva pari alla **dimensione massima di 9,89 MB**, oltre la quale non è garantita la protocollazione dei documenti stessi.

La domanda di partecipazione alla gara dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:


- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Busta Virtuale A);
- OFFERTA TECNICA (Busta Virtuale B);
- OFFERTA ECONOMICA (Busta Virtuale C)

La seduta pubblica per l'apertura delle buste amministrative è fissata per il giorno **14/04/2021 ore 12.00**.

Fondazione Milano sta svolgendo attività in modalità telelavoro e l'apertura delle offerte può avvenire tramite collegamento in teleconferenza via Teams e/o altri mezzi.

L'operatore economico dovrà caricare tramite il portale acquisti telematici sopra indicato le buste virtuali che non saranno visibili fino all'apertura della seduta pubblica. Tutti i documenti dovranno essere sottoscritti da persona con poteri di impegnare l'operatore economico, tramite firma digitale p7m.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.



Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Allo scopo di facilitare il lavoro del seggio di gara si invitano gli OOOE a utilizzare i modelli predisposti dalla SA per la domanda di partecipazione e le dichiarazioni e messi a disposizione sulla piattaforma www.fondazionemilano/acquistitelematici.it

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

A pena di esclusione, tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

È consentito presentare direttamente in lingua inglese le certificazioni emesse da Enti ufficiali e riconosciuti. ad es.: certificati ISO, etc.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:


- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.



CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato E contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio stabile, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

Le dichiarazioni di cui ai punti seguenti potranno essere rese sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione, ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima e in ogni caso debitamente compilate e sottoscritte singolarmente o nel loro insieme dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

Dichiarazioni integrative

A pena di esclusione, ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000,

con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e dei costi e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con e Aggiornato con Delibera del Consiglio di Amministrazione N. 5 del 12 ottobre 2017 *reperibile* al seguente link <https://fondazionemilano.eu/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-decreto-lgs-231-2001> e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
6. accetta, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari (requisiti tecnici) per l'esecuzione del contratto (Capitolato Speciale d'Appalto) nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario;

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”:

7. dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia


8. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
9. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale; partita IVA; indica l’indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice;
10. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
11. attesta di avere letto e compreso l’informativa sul **trattamento dei dati personali di cui al paragrafo TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Informativa e Diritti degli interessati** del presente disciplinare.

Unitamente alla presentazione delle giustificazioni a corredo dell’offerta economica, ciascun offerente potrà segnalare a Fondazione Milano, mediante motivata e comprovata dichiarazione, le informazioni che costituiscono **segreti tecnici e commerciali**.

In caso di presentazione di tale dichiarazione, Fondazione Milano consentirà l’accesso nella forma della SOLA VISIONE delle informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali ai concorrenti che lo richiedono, in presenza dei presupposti indicati nell’art. 53 NCCP.

In mancanza di presentazione della dichiarazione di cui al punto 1, Fondazione Milano consentirà ai concorrenti che lo richiedono l’accesso nella forma di estrazione di copia delle giustificazioni a corredo dell’offerta economica.

In ogni caso, l’accesso sarà consentito ai sensi dell’art. 53 NCCP e articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.



Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

12. indica i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

13. **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett. B) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;

Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia accompagnata dalla dichiarazione di conformità all'originale resa dall'operatore economico nelle forme di cui agli artt. 19, 47, 38 del DPR 445/2000, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia, accompagnata dalla dichiarazione di conformità all'originale resa dall'operatore economico nelle forme di cui agli artt. 19, 47, 38 del DPR 445/2000, del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica, ovvero copia accompagnata dalla dichiarazione di conformità all'originale resa dall'operatore economico nelle forme di cui agli artt. 19, 47, 38 del DPR 445/2000, del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art.24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica, ovvero copia accompagnata dalla dichiarazione di conformità all'originale resa dall'operatore economico nelle forme di cui agli artt. 19, 47,

38 del DPR 445/2000, del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica, ovvero copia accompagnata dalla dichiarazione di conformità all'originale resa dall'operatore economico nelle forme di cui agli artt. 19, 47, 38 del DPR 445/2000, del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al costituendo RTI, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata in autentica di firme.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.


CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La busta "B – Offerta tecnica" contiene, **a pena di esclusione**, il MOT Modello dell'offerta tecnica in cui il concorrente deve esprimersi obbligatoriamente in merito ai seguenti criteri

La presenza nell'Offerta Tecnica di indicazioni di carattere economico che consentano di ricostruire la complessiva offerta economica costituisce **causa di esclusione** dalla gara.

L'offerta tecnica che il Concorrente dovrà proporre si comporrà di 2 parti denominati OT1 – OT2

Ogni parte non potrà eccedere la lunghezza massima specificata nella tabella e dovrà essere



redatto con caratteri al minimo in corpo 12.

Criterio di aggiudicazione:

Offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, comma 2 del D. Lgs. 19 aprile 2016, n. 50), valutata in base ai seguenti elementi, in ordine decrescente:

- **Elementi qualitativi: fino a punti 70**
- **Elemento economico (offerta economica): fino a punti 30**

Totale: punti 100

Gli elementi qualitativi sono specificati e ponderati come segue:

ELEMENTI QUALITATIVI		
CRITERIO	SOTTOCRITERIO	PUNTI
OT 1 ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI RSPP (ex art. 2 D. Lgs 81/08) E FORMAZIONE (ex art. 37 D. Lgs. 81/08) Max punti 65/70	L'organizzazione aziendale, i servizi offerti e le relative figure professionali in riferimento al presente CSA, evidenziare le modalità di intervento, di formazione dei dipendenti, di interfaccia con il Datore di lavoro e con il Medico competente. La modalità di avvio e svolgimento del servizio conformemente alle prescrizioni minime del disciplinare di gara. Si chiede di allegare i Curricula del RSPP e dei professionisti che si dovranno interfacciare con Fondazione Milano (max 2 pagine format A4 carattere Calibri 12)	20
	Organizzazione tecnico-informatica per lo svolgimento della formazione in tema sicurezza sia in presenza che in FAD, utilizzo di una piattaforma dedicata	10
	Esperienze maturate in qualità di Rspp in Enti analoghi a Fondazione Milano come ad esempio università/scuole con studi cinematografici/televisivi, teatri, sale da concerto, spettacolo dal vivo	20
	Qualità dei docenti formatori in relazione alle esperienze maturate in special modo quelle relative allo spettacolo dal vivo in ambito musicale, teatrale e cinetelevisivo.	10
	Certificazioni UNI EN ISO 9001/2000 o UNI EN ISO 9001/2008 (2 punti) Certificazione OHSAS 18001 (2 punti) Certificazione EN ISO 14001 (1 punto)	2 2 1

OT 2 CONDIZIONI MIGLIORATIVE Max punti 5/70	Descrizione dei servizi e soluzioni innovative e/o aggiuntive offerte senza oneri ulteriori per l'Amministrazione per migliorare l'efficienza del servizio rispetto a quelli indicati nel disciplinare di gara	5
	TOTALE	70

La raccolta delle parti compone l'*Offerta tecnica* proposta dal Concorrente e/o materiali/relazioni difformi o ulteriori rispetto a quanto sopra specificato non saranno presi in considerazione nella valutazione tecnica dell'offerta. In particolare, documenti eccedenti la lunghezza massima specificata in tabella, saranno valutati solo per la parte rientrante nei limiti definiti dalla lunghezza massima, partendo dalla prima pagina.

Con riferimento alla dichiarazione resa in fase di domanda di candidatura, nel caso in cui il Concorrente avesse dichiarato la volontà di sottrarre all'accesso agli atti alcune parti dell'offerta tecnica, ai sensi dell'art. 13 del "Codice", le stesse dovranno essere specificate con una apposita dichiarazione da allegare all'offerta tecnica.

CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta "C – Offerta economica" contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica predisposta preferibilmente **secondo il modello MOE allegato al presente disciplinare di gara**.

L'offerta economica e la dichiarazione esplicativa dell'offerta dovranno essere, preferibilmente, formulate mediante utilizzo degli appositi moduli MOE e DEO predisposti da Fondazione Milano.

Termine di validità dell'offerta:

È consentito agli offerenti svincolarsi dalla propria offerta dopo 180 giorni di presentazione della stessa in caso di mancata aggiudicazione entro detto termine (art.11 comma 6 del Codice dei Contratti).

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

Criteria di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

L'appalto sarà aggiudicato per entrambi i lotti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 NCCP).

Valutazione dell'offerta tecnica

max punti 70

attraverso i seguenti sotto-requisiti:

Requisito 1

ID 1 ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI RSPP (ex art. 2 D. Lgs 81/08) E FORMAZIONE (ex art. 37 D. Lgs. 81/08)

Max punti 65/70

Requisito 2

ID 2 CONDIZIONI MIGLIORATIVE

Max punti 5/70

I coefficienti dei requisiti della valutazione tecnica sono determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la seguente tabella:

SCALA DI VALUTAZIONE

VALUTAZIONE	COEFFICIENTE
NON VALUTABILE	0
PARZIALMENTE ADEGUATO	0,30
SUFFICIENTE	0,50
DISCRETO	0,70
BUONO	0,80
OTTIMO	1,00

Ciascuno dei punteggi è attribuito un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la **Formula “bilineare”**

$$C_i \text{ (per } A_i \leq A_{\text{soglia}}) = X (A_i / A_{\text{soglia}})$$

$$C_i \text{ (per } A_i > A_{\text{soglia}}) = X + (1,00 - X) [(A_i - A_{\text{soglia}}) / (A_{\text{max}} - A_{\text{soglia}})]$$

dove:

- C_i** = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo
- A_i** = ribasso percentuale del concorrente *i*-esimo
- A soglia** = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti
- X** = 0,85
- A max** = valore del ribasso più conveniente

Per ogni concorrente il totale del punteggio dell’offerta economica sarà formato dalla somma dei punteggi ottenuti per ognuno dei tre sottocriteri.

Metodo per il calcolo dei punteggi


La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore, perché consente di sommare i coefficienti attribuiti per ciascun criterio e sottocriterio, ponderati per il peso relativo del criterio/sottocriterio.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

- P_i** = punteggio concorrente *i*;



Cai = *coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;*

Cbi = *coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;*

.....

Cni = *coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;*

Pa = *peso criterio di valutazione a;*

Pb = *peso criterio di valutazione b;*

.....

Pn = *peso criterio di valutazione n.*

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

Per ogni punteggio "quantitativo" la commissione assegnerà a ciascuna componente, criterio o subcriterio, un punteggio proporzionato rispetto ai punteggi massimi indicati nella tabella di ciascun lotto inserita nell'articolo "criterio di valutazione" (punteggio riferito al criterio valutato). La commissione così facendo ne preserverà l'equilibrio. In altri termini, il punteggio massimo attribuibile a ciascuna componente e a ciascun criterio o subcriterio risulterà proporzionato alla rilevanza che ciascuno di essi riveste rispetto agli altri e nei confronti del punteggio massimo.

COMMISSIONE GIUDICATRICE


La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte.

APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

Il seggio di gara, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. Procederà in seguito alla consegna dei dati alla commissione giudicatrice.



In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione di gara darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 17.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, si procederà a valutare la quarta e la quinta cifra decimale dopo la virgola contenuta nel punteggio. In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.


Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al *seggio di gara* - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - per i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.



VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO – FACOLTA' DI NON AGGIUDICARE

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.


Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.



L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 30 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.


All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.



Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Milano, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Informativa e Diritti degli interessati (D. Lgs. 196/2003 artt. 7 e 13; GDPR Reg. UE 2016/679 artt. 12-22)


I dati personali acquisiti mediante la presente procedura saranno trattati con l'osservanza del D.Lgs. 196/2003 e – per quanto riguarda i dati personali delle persone fisiche – con l'osservanza del GDPR (General Data Protection Regulation) approvato con Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e applicabile a decorrere dal 25 maggio 2018.

- Titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente gara è Scuole Civiche di Milano F.d.P.
- Il DPO (Data Protection Officer) verrà comunicato qualora nominato all'esito della apposita procedura di selezione.
- la Base giuridica per il trattamento dei dati consiste negli adempimenti richiesti dal D.Lgs. 50/2016 Codice dei Contratti Pubblici e dalle leggi e norme ivi richiamate o comunque applicabili per la presente procedura di appalto e per il successivo contratto; il conferimento dei dati è facoltativo ed è richiesto da FM nella sua qualità di stazione appaltante come condizione e onere per la partecipazione alla presente procedura; in mancanza del conferimento dei dati la domanda di partecipazione non potrà essere accolta.
- Il trattamento è finalizzato all'espletamento della presente procedura e ai controlli sulla regolarità del suo espletamento da parte degli organi di FM o di Autorità esterne o altri soggetti legittimati.
- I dati forniti dal soggetto aggiudicatario verranno trattati altresì per le finalità inerenti al contratto e alla sua esecuzione.
- Data retention: Nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, i dati personali saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati.
- Il trattamento dei dati sarà effettuato con strumenti informatici e/o telematici, ma non include alcun processo decisionale automatizzato e segnatamente è esclusa la profilazione

come qualsiasi forma di trattamento automatizzato consistente nell'utilizzo dei dati personali per valutare aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica.

- Non è previsto il trasferimento dei dati extra-UE o ad organizzazioni internazionali.
- I dati verranno trattati dagli organi di FM e dai suoi consulenti o Enti di controllo; potranno essere comunicati agli altri concorrenti alla presente procedura qualora esercitino secondo la legge la facoltà dell'accesso agli atti.
- Nel caso di raccolta dei dati presso un soggetto terzo diverso dall'OE, l'informativa sarà data all'interessato.
- **L'OE, nel raccogliere e fornire con l'offerta ai fini della presente procedura i dati di terze persone fisiche (GDPR art. 14 =raccolta dei dati presso il terzo (e non presso l'interessato), dovrà allegare anche la dichiarazione degli interessati di avere letto e ben compreso la qui esposta informativa sul trattamento da parte di FM e sui loro diritti e il loro consenso al trattamento.**
- Il trattamento è finalizzato all'espletamento della presente procedura e ai controlli sulla regolarità del suo espletamento da parte degli organi di FM o di Autorità esterne o altri soggetti legittimati.
- I dati forniti dal soggetto aggiudicatario verranno trattati altresì per le finalità inerenti al contratto e alla sua esecuzione.
- Il trattamento dei dati sarà effettuato con strumenti informatici e/o telematici, ma **non include alcun processo decisionale automatizzato** e segnatamente è **esclusa la profilazione come qualsiasi forma di trattamento automatizzato** consistente nell'utilizzo dei dati personali per valutare aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica.
- Non è previsto il trasferimento dei dati extra-UE o ad organizzazioni internazionali.
- Base giuridica: Il conferimento dei dati è facoltativo ed è richiesto da FM nella sua qualità di stazione appaltante come condizione e onere per la partecipazione alla presente procedura; in mancanza del conferimento dei dati la domanda di partecipazione non potrà essere accolta.
- I dati verranno trattati dagli organi di FM e dai suoi consulenti o Enti di controllo; potranno essere comunicati agli altri concorrenti alla presente procedura qualora esercitino secondo la legge la facoltà dell'accesso agli atti.

Unitamente alla presentazione delle giustificazioni a corredo dell'offerta economica, ciascun



offerente potrà segnalare a Fondazione Milano, mediante motivata e comprovata dichiarazione, le informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali.

In caso di presentazione di tale dichiarazione, Fondazione Milano consentirà l'accesso nella forma della SOLA VISIONE delle informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali ai concorrenti che lo richiedono, in presenza dei presupposti indicati nell'art. 53 NCCP.

In mancanza di presentazione della dichiarazione di cui al punto 1, Fondazione Milano consentirà, ai concorrenti che lo richiedono, l'accesso nella forma di estrazione di copia delle giustificazioni a corredo dell'offerta economica.

In ogni caso, l'accesso sarà consentito ai sensi dell'art. 53 NCCP e articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Ogni interessato ha diritto:

- di accesso ai dati personali e quindi:
- ad ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali e, nel caso, la loro comunicazione in forma intelligibile;
- l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati; o comunque la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano;
- di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, ovvero al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale; o alla portabilità dei dati;
- di revocare il consenso, tuttavia il diritto di revoca del consenso non può concernere il trattamento, dei dati che sia necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
- di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).

CHIARIMENTI SUGLI ATTI DI GARA

Eventuali chiarimenti circa gli atti di gara potranno essere richiesti attraverso la piattaforma il sistema di messaggistica disponibile sulla piattaforma <https://fondazionemilano.acquistitelematici.it/>

entro il termine previsto indicato a pagina 4